



COMUNE DI CENTO

Allegato 1

PIANO DELLE MISURE CAUTELARI A CONTENIMENTO E CONTRASTO DEL COVID 19 NEL MERCATO SETTIMANALE DI CENTO

Nell'area mercatale è confermata l'applicazione del Protocollo regionale degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche approvato con ordinanza del Presidente della regione n. 82 del 17 maggio 2020 e s.m.i, consultabile al link: <https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/protocolli-di-sicurezza/protocollo-regionale-commercio.pdf>

A. MISURE DI CARATTERE GENERALE

A1. Azioni di informazione e comunicazione

In considerazione dell'importanza della responsabilizzazione individuale da parte dei clienti nell'adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione, deve essere garantita l'adozione da parte dei titolari degli esercizi commerciali e dei posteggi, nonché da parte dei Comuni nel caso dei mercati e dei posteggi isolati, di tutti i possibili strumenti di informazione e comunicazione rivolte alla clientela sulle regole di accesso e comportamento.

In particolare, l'esercente, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa la clientela circa le disposizioni vigenti, consegnando e/o affiggendo nei luoghi maggiormente visibili delle aree mercatali, appositi dépliant informativi.

In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e in quel caso di chiamare il proprio medico di medicina generale o pediatra;
- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio se si è stati a contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter permanere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di febbre, etc.);
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni igieniche e quelle relative alle misure di distanziamento di corretto comportamento.

Tra gli strumenti di comunicazione, verrà privilegiata l'affissione di cartelli in posizione ben visibile.

I cartelli rivolti alla clientela dovranno essere in lingua italiana e, possibilmente, in inglese.

A2. Misure relative agli esercenti il mercato settimanale e loro personale dipendente

Il personale dovrà essere dotato di specifici dispositivi di protezione individuale (DPI) alcuni dei quali comuni a tutto il personale, altri che si differenziano a seconda del tipo di mansione svolta.

Ciascun lavoratore dovrà ricevere formazione/addestramento necessario per il corretto uso dei DPI e, pertanto, dovrà utilizzarli conformemente alle informazioni ricevute. Ciascun lavoratore dovrà custodire i propri DPI senza apportare agli stessi modifiche e dovrà segnalare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi difetto o inconveniente.

È comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc....) conformi alle disposizioni delle autorità sanitarie.



COMUNE DI CENTO

In generale si ricorda che le mascherine monouso sono distribuite in confezioni sterili, ragione per cui occorre lavare bene le mani prima di toccarle altrimenti si rischia di infettarle e annullarne l'effetto protettivo ed è parimenti importante lavarsi le mani anche dopo averle tolte.

Si ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati.

Anche se coperte dai guanti le mani non devono entrare a contatto con bocca, naso e occhi

Si ricorda che il lavaggio molto frequente delle mani da parte dell'operatore appare la procedura più semplice e idonea a mantenere un buon livello igienico.

Il titolare è tenuto a fornire ai dipendenti gli appropriati DPI compreso il gel idroalcolico per la disinfezione delle mani.

Il personale deve essere adeguatamente informato e formato:

- sulle misure di prevenzione e mitigazione dei contagi da Covid-19;
- le corrette tecniche di igienizzazione delle mani;
- le corrette modalità d'uso dei DPI.

Il datore di lavoro provvederà pertanto a formare ed informare il proprio personale tramite momenti formativi interni che includano la presente linea guida e le eventuali procedure organizzative interne per la prevenzione della diffusione del virus responsabile del COVID-19.

Ogni membro del personale, operante nell'area di vendita, dovrà rispettare rigorosamente le misure indicate nelle presenti linee guida.

A3. Competenze del Comune

Il Comune, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati e mercati contadini attraverso il presente Piano di gestione degli stessi, individua le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto delle misure generali di cui al punto 1, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.

Il presente Piano individua le idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale attraverso operazioni di vigilanza attuate dagli addetti della Polizia Locale e/o ai volontari Assistenti Civici nel modo seguente, che in ogni modo verrà meglio declinato nel proseguo:

- Perimetrazione dell'area mercatale onde garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza come indicato dalle planimetrie allegate;
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando i percorsi di entrata e di uscita e consentendo l'accesso all'area mercatale ad un solo componente per nucleo familiare eventualmente accompagnato da minori di anni 14;
- Sorveglianza, attraverso Assistenti Civici dell'Associazione Nazionale Carabinieri, ed operatori di azienda privata iscritti nell'elenco di cui al Decreto 6 ottobre 2009, adottato ai sensi dall'art. 3, comma 9, della L 15.7.2009 n. 94, che verifichino le distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita, mediante presidio ai varchi;



COMUNE DI CENTO

- Posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana, e possibilmente in inglese, per informare la clientela sui corretti comportamenti;
- Posizionamento di segnaletica che agevoli ed inforni sulle prescrizioni da osservare.

Qualora vengano ravvisate difformità o mancato rispetto delle suddette condizioni, potrà essere disposta la sospensione temporanea dell'attività, qualora sia possibile il ristabilirsi celermente delle condizioni di sicurezza ovvero, la sospensione dell'attività per l'intera giornata qualora non siano ripristinabili le condizioni di sicurezza.

A4. Competenze a carico del titolare di posteggio:

Questi gli oneri a carico del titolare del posteggio:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- uso obbligatorio delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- posizionamento di apposita segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
- porre impedimenti fisici all'utilizzo dell'area laterale dei banchi ed usare esclusivamente il fronte quale area espositiva e di contatto con i clienti.
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- in caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela gel sanificante per procedere all'igienizzazione delle mani o in alternativa guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.

B. GESTIONE DELLE AREE MERCATALI anche sotto l'aspetto della Safety&Security


Il presente piano dispone relativamente a

B1. Capienza dell'area mercatale

Preventivamente è stata calcolata la superficie pro-capite occupabile per rispettare le normative sul distanziamento sociale.



COMUNE DI CENTO



$$1,75 \times 1,75 = 3 \text{ mq a persona}$$

Successivamente sono state calcolate le superfici calpestabili ed occupabili dai clienti all'interno dell'area mercatale che, come vedremo, sarà oggetto di perimetrazione e creazione di varchi di accesso. Il risultato è il seguente:

MERCATO	AREA CALPESTABILE	NUMERO MASSIMO DI PERSONE CHE POSSONO ACCEDERE CONTESTUALMENTE ALL'AREA	NOTE
CENTO CAPOLUOGO – GIOVEDÌ	Mq 3.600 (NB NON è stata calcolata l'area dei portici comunque utilizzabile e	1.200	Presenza media di n. 120 banchi di vendita



COMUNE DI CENTO

	percorribile)		
--	---------------	--	--

Stante il fatto che le aree in cui si svolgono i mercati hanno spazi adatti a ricevere in sicurezza più persone di quelle che normalmente e storicamente partecipano ai mercati gli spazi NON verranno riorganizzati, in quanto si ritiene che sia assicurata la possibilità di rispettare la prescrizione del distanziamento interpersonale e del divieto di assembramenti.

In conseguenza del fatto che la distanza tra i banchi è inferiore a 2 metri, gli esercenti dovranno porre impedimenti fisici all'utilizzo dell'area laterale dei banchi ed usare esclusivamente il fronte quale area espositiva e di contatto con i clienti. E' fatto obbligo per i commercianti del mercato di Cento di mantenere il furgone all'interno della piazzola, posizionandolo dal lato opposto al lato di vendita

B2. Presenza impianto di diffusione sonora e/o visivo

Data l'ampiezza del mercato del Giovedì si ritiene di non prevedere alcun sistema. Gli operatori ai varchi avvertiranno verbalmente i clienti.

B3. Piano di impiego operatori per controllo

È previsto un operatore per ogni varco, sotto il coordinamento generale della Polizia Locale che, attraverso pattuglie allo scopo comandate, accerterà anche il rispetto del divieto di assembramento ed il corretto uso delle mascherine obbligatorie ai sensi della vigente normativa

B4. Corsie mercatali a senso unico e differenziazione percorsi entrata/uscita

Vedasi planimetrie. Sarà predisposta apposita segnaletica.

B5. Utilizzo mascherine

Vedasi disposizioni di cui sopra.

B6. Consegna e/o affissione dépliant informativi

Vedasi disposizioni di cui sopra.

B7. Segnaletica

Vedasi disposizioni di cui sopra

B9. Sensibilizzazione degli operatori

Verrà illustrato il seguente piano e disposto il livello massimo di allerta.

Allegati:

1. planimetria Mercato del Giovedì – Cento capoluogo



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Via Marcello Provenzali, 15 - 44042 Cento (FE)
www.comune.cento.fe.it - comune.cento@cert.comune.cento.fe.it

Ordinanza del Sindaco

N°. 143 del 18/11/2020.

Oggetto: ADOZIONE PIANO DELLE MISURE CAUTELARI A CONTENIMENTO E CONTRASTO DEL COVID-19 NEL MERCATO SETTIMANALE DI CENTO

IL SINDACO

Visti:

- Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta n. 59 del 29 luglio 2020 con la quale il dichiarato stato di emergenza sul territorio nazionale è stato prorogato sino al 15 ottobre 2020;
- Visto il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 248 del 07 ottobre 2020, ed in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera a) che nel modificare l'articolo 1, comma 16 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regione la facoltà di introdurre misure "restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell'articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";
- Visto il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- Visto il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";
- Visto il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». ";
- Visto il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». ";
- Visto il protocollo regionale DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA E DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE approvato con Ordinanza del Presidente della Regione n. 82 del 17/05/2020 e s.m.i.;
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 12 novembre 2020;
- la nota del Sig. Questore di Ferrara Prot. N. 1337/A.4.2020.Gab con la quale si richiedeva l'applicazione di piani di gestione dei mercati cittadini;

Rilevato:

- che l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 12 novembre 2020 al punto a4 recita: " *E' fatto divieto su aree pubbliche o private di esercizio delle attività di commercio al*

dettaglio nell'ambito dei mercati di cui al D.lgs. 114/98, nonché di attività di vendita nei mercati contadini di cui al DM 20/11/2007 se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti";

- che l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del 12 novembre 2020 al punto b2 recita: " *Nei giorni festivi è altresì sospeso ogni tipo di attività di commercio, sia in sede fissa che su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari";*

Dato atto che la regione Emilia Romagna ha chiarito (<https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus/faq-ordinanza-216-2020/mercati/cosa-si-intende-per-201cpiano201d-dei-mercati-al-punto-a-4-dell2019ordinanza>) che nel caso di situazioni logistiche che richiedano più accessi, sono consentiti più varchi di accesso e uscita, purchè entrata e uscita siano separati;

Dato atto che con separati provvedimenti sono stati adottati i piani delle misure cautelari a contenimento e contrasto del Covid 19 per i mercati di Renazzo, Mercato Contadino e Mercato di XII Morelli ;

Dato atto della propria precedente ordinanza nr 86/2020 del 27/05/2020 avente ad oggetto : << Ripresa del mercato settimanale del Giovedì a Cento nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Regione Emilia Romagna per fronteggiare l'emergenza sanitaria per la pandemia da Coronavirus>>

Vista l'ordinanza del Responsabile della Polizia Locale nr 257 del 10/11/2020 avente ad oggetto : << Emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid 19 – Mercato del Giovedì a Cento – ulteriori disposizioni>> con la quale si stabiliva che :

- E' fatto obbligo per i commercianti del mercato di Cento di mantenere il furgone all'interno della piazzola, posizionandolo dal lato opposto al lato di vendita.
- Sarà obbligo dei commercianti posizionare le strutture in maniera tale da impedire l'accesso laterale tra un banco e l'altro a meno che non vi siano almeno due metri di distanza dal posteggio limitrofo

Considerato che occorre ridefinire un apposito piano per svolgimento in assoluta sicurezza dell'attività del Mercato settimanale del Giovedì a Cento al fine del rispetto delle condizioni atte al contenimento e alla riduzione della diffusione del virus Covid-19, anche nel rispetto delle prescrizioni degli atti statali e regionali emanati, ai sensi dell'Ordinanza della Regione del 12/11/2020;

Valutato che le condizioni minime per lo svolgimento dei mercati possano riassumersi nelle seguenti:

1. Esatta conformazione e le modalità di perimetrazione dell'area mercatale onde garantire l'efficace rispetto delle misure di sicurezza;
2. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
3. Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili con presenza di più varchi di accesso con entrata ed uscita separate;
4. Accesso all'area mercatale consentita ad un solo componente per nucleo familiare eventualmente accompagnato da minori di anni 14;
5. Sorveglianza pubblica e/o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
6. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
7. Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti;
8. In ciascun posteggio gli operatori siano in un numero congruo a garantire il distanziamento sociale tra loro;
9. Prima dell'inizio delle operazioni di vendita, ogni operatore commerciale dovrà porre a terra la segnaletica finalizzata a tenere la distanza dei clienti dal banco e al fine di evitare il formarsi di assembramenti;
10. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;

Precisato inoltre che:

- la Polizia Locale, durante il proprio orario di servizio, effettuerà controlli e vigilanza a garanzia del nel rispetto dei contenuti della presente Ordinanza;
- Sarà disposto un controllo degli accessi con l'utilizzo di personale di azienda privata i cui operatori sono iscritti nell'elenco di cui al Decreto 6 ottobre 2009, adottato ai sensi dall'art. 3, comma 9, della L 15.7.2009 n. 94,
- qualora vengano ravvisate difformità o mancato rispetto delle condizioni previste dal presente atto:
 - potrà essere disposta la sospensione temporanea dell'attività, qualora sia possibile il ristabilirsi celermente delle condizioni di sicurezza;
 - potrà essere disposta la sospensione dell'attività per l'intera giornata qualora non siano ripristinabili le condizioni di sicurezza.

Considerato che sussistono le condizioni di estrema urgenza e necessità che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati e che il contenuto della presente ordinanza potrà essere aggiornato in base all'evoluzione della situazione epidemiologica;

Visto l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e l'articolo 3 del Decreto-Legge n. 19/2020;

ORDINA

- che, a far data dal 19 Novembre 2020 e sino a revoca esplicita della presente o provvedimenti di ordine superiore che prevedono la modifica dello svolgimento di tale attività, l'effettuazione del mercato settimanale del Giovedì a Cento avvenga rispettando rigorosamente le condizioni minime indicate nel Piano Operativo e relativa planimetria allegati alla presente Ordinanza quale parte integrante e sostanziale, al fine di consentire lo svolgimento in condizioni di massima sicurezza dell'attività mercatale;
- E' fatto obbligo per i commercianti del mercato di Cento di mantenere il furgone all'interno della piazzola, posizionandolo dal lato opposto al lato di vendita.
- Sarà obbligo dei commercianti posizionare le strutture in maniera tale da impedire l'accesso laterale tra un banco e l'altro a meno che non vi siano almeno due metri di distanza dal posteggio limitrofo
- E' revocata la precedente ordinanza nr 86/2020 del Sindaco

avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Regionale dell'Emilia Romagna, nel termine di 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo on line del Comune.

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale dell'Alto Ferrarese la verifica della puntuale applicazione del presente atto e l'adozione di eventuali di provvedimenti di sospensione delle attività in via temporanea o per l'intera giornata di mercato, qualora non vengano rispettate le condizioni di sicurezza di cui al presente provvedimento;

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza a:

Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Ferrara

Questura di Ferrara

Polizia Locale Cento

Comando Compagnia Carabinieri di Cento

Dirigente Settore LL.PP del Comune di Cento

Suap del Comune di Cento

protocollo.prefe@pec.interno.it

urp.quest.fe@pecps.poliziadistato.it

brevi manu

Associazioni di categoria

Il Sindaco
TOSELLI FABRIZIO / INFOCERT SPA

La presente copia è composta da n..... pagine, è conforme, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.P.R.n.445/2000 ed all'art.23 del D.Lgs.n.82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Cento, lì _____ Il Pubblico Ufficiale _____